

Procedimenti cautelari - sequestro - sequestro conservativo - conversione in pignoramento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 15/03/2001

Titoli di credito - Sequestro conservativo - Modalità previste dall'art. 1997 cod. civ. - Inosservanza - Conseguenze.

Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l'osservanza delle forme previste dall'art. 1997 cod. civ. per l'imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l'inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 cod. civ. non può mai provocare l'invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 15/03/2001